



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 52 del 08-02-2021	Oggetto: Servizio di trasporto pubblico locale - Denominazione Ditta: S.C. a r.l. con sede in Spoletto - Impegno di spesa anno 2021 -
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- la Provincia di Perugia ha indetto una procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva del bando, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs.vo n. 158/1995, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino 2, per un importo stimato e complessivo annuo a base di gara di € 9.589.923,93 oltre IVA;
- la Provincia di Perugia ha poi formalmente invitato n. 3 Ditte a presentare offerta per concorrere alla gara;
- entro il termine stabilito è pervenuta un'unica offerta;
- la Provincia di Perugia, conclusa la suddetta procedura di gara, ha aggiudicato l'appalto in argomento alla ditta T.P.L. Mobilità S.C.a r.l. di Spoleto, S.S. Flaminia, Km. 127,700 che ha offerto un ribasso sul corrispettivo a base di gara pari a 0,01%;
- secondo quanto previsto dal capitolato di gara, l'importo di aggiudicazione è stato rivalutato anche per l'anno 2021;
- la quota di tale corrispettivo ammonta a presunti € 16.000,00 IVA compresa;
- il pagamento del corrispettivo annuo deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - 90% erogato pro quota da ciascun Ente locale affidante con rate bimestrali e posticipate, entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla presentazione di regolare fattura;
 - il saldo del 10% liquidato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza;
- la validità del contratto era prevista in anni sei a decorrere dall'01.01.2007;
- il V° comma dell'art. 38 della L.R. 3 aprile 2012 n. 5 ha disposto che i contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della predetta legge ed in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/1998 sono prorogati fino al subentro effettivo del nuovo affidatario;

EVIDENZIATO che i contratti sopra citati prevedono che la prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le parti;

VISTA la D.G.R. n. 1651 del 19.12.2012 con la quale, in attesa di completare i lavori di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti ed avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di TPRL nel bacino unico regionale, si è preso atto che i vigenti Contratti di Servizio dei tre bacini regionali di traffico, sono prorogati, da parte degli enti affidatari dei servizi, fino al subentro effettivo del nuovo affidatario;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 5/2016 ha disposto modifiche alla Legge Regionale n. 5/2012 e alla Legge Regionale n. 44/1979 stabilendo che l'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 709/2018 è stato avviato il percorso che condurrà alla gara unica per l'affidamento dei Servizi TPL su gomma e lacuali e che gli Uffici preposti della Regione Umbria stanno lavorando in tal senso, in modo da poter concludere quanto prima i vari iter previsti;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 9, sono state individuate "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", quali limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (asili, scuole di ogni ordine e grado, università);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, sono state stabilite "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- in particolare, il citato D.P.C.M. 17 maggio 2020 alla lett. ii) dell'art 1, comma 1, ha previsto che "il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti"

Dato atto che:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia", all'art. 92, comma 4bis, prevede che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020";
- il comma 4-quater del medesimo art. 92 del D.L. n. 18/2020, specifica altresì che "L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 - bis e 4 - ter è subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 08, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”;

Dato atto inoltre che:

- con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state introdotte misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in particolare, il citato D.L. n. 34/2020, all'art. 200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” stabilisce al comma 1: “Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.”;

comma 2: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”;

comma 6: “Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020”;

Tenuto conto che:

- in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto ed in ragione della esigenza primaria di tutelare la salute pubblica, sono state adottate dal Presidente della Regione Umbria diverse ordinanze contingibili e urgenti che hanno introdotto misure straordinarie volte a contenere il rischio di ulteriore contagio sul territorio regionale limitando la circolazione pubblica e sospendendo le attività lavorative, scolastiche ed universitarie;
- relativamente ai servizi di trasporto pubblico, con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 13 marzo 2020 è stata disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi di linea erogati dalle aziende TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto;
- con successive ordinanze (n. 8 del 18.03.2020, n. 10 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 18 del 11.04.2020, n. 22 del 30.04.2020, n. 26 del 18.05.2020) sono

state disposte “Ulteriori disposizioni, per il periodo 14 aprile 2020 -3 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus” e i programmi di esercizio delle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale sono stati ridotti secondo le previsioni delle richiamate ordinanze;

Considerato altresì che

- i suddetti effetti sono, allo stato, rilevabili sotto diversi aspetti, tra i quali il drastico abbattimento dei ricavi operativi, sotto forma di ricavi da traffico (da mercato); i maggiori costi connessi all'adozione di misure straordinarie di sanificazione adottate a tutela del personale e del pubblico; i minori costi variabili sostenuti, discendenti dal ridotto esercizio;
- la predetta situazione emergenziale si qualifica, pertanto, come evento potenzialmente idoneo a determinare situazioni di squilibrio contrattuale gravemente impattanti, sul piano economicooccupazionale, sulle aziende esercenti i servizi minimi di trasporto pubblico locale;

Ritenuto che occorre garantire la continuità dei servizi essenziali di Trasporto Pubblico Locale e assicurare alle imprese la costanza dei flussi finanziari per consentirne la necessaria funzionalità provvedendo, se non già diversamente previsto nei contratti in essere, in ottemperanza con quanto disposto all'art. 200 del citato D.L. n. 34/2020.

VISTO l'art. 92 comma 4bis, della legge 4 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, che dispone “al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.”;

VISTE le Ordinanze della Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 07.01.2021 e n. 4 del 15.01.2021;

Visto l'art. 1 – comma 629 lettera b) – della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17 – ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Ritenuto di dover provvedere ad autorizzare il relativo impegno di spesa;

Dato atto che:

- il suddetto impegno di spesa deve essere effettuato in regime di esercizio provvisorio del Bilancio e in deroga a quanto previsto dall'art.163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 poiché la spesa di cui trattasi non può essere differita ad altra data per non compromettere il servizio da prestare;
- la suddetta spesa per il suo specifico carattere, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

In virtù del decreto sindacale n. 21 del 31.12.2020, con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 191 del 7.9.2006;
- il contratto di appalto rep. N. 15.599 del 19.12.2006;
- il D.Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 2. di dare atto altresì che il Comune di Norcia, per i servizi di trasporto pubblico locale anno 2021, dovrà liquidare alla Ditta T.P.L. Mobilità S.C. a r.l. di Spoleto, per effetto di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Municipale n. 191/2006, la somma stimata di € 16.390,00, secondo le seguenti modalità:
 - 90% erogato con rate bimestrali e posticipate, entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla presentazione di regolare fattura;
 - 10% a saldo, liquidato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza;
 3. di impegnare l'importo pari ad € 16.390,00 con imputazione dei fondi al Cap. 2079 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
 4. di dare atto che al fornitore del servizio sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA e successiva liquidazione all'Erario.
- La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia

Oggetto : Servizio di trasporto pubblico locale - Denominazione Ditta: S.C. a r.l. con sede in Spoleto - Impegno di spesa anno 2021 -

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 10-02-2021 al 25-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia